

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

LXXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 APRILE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE		PAG.	PAG.
Congedo:			
PRESIDENTE	1132		
Comunicazione del Presidente:			
PRESIDENTE	1132		
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
PIERACCINI ed altri: Interpretazione della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni. (2043);			
LIMONI ed altri: Agevolazioni fiscali e tributarie in materia edilizia (2251);			
BARTOLE ed altri: Estensione delle agevolazioni fiscali e tributarie di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive proroghe e modificazioni, agli edifici contemplati dal secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35. (2259)	1132		
PRESIDENTE	1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139		
ZUGNO, <i>Relatore</i>	1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137		
ALBERTINI	1132, 1133, 1135, 1137, 1139		
ASSENNATO	1133, 1135, 1136		
BARTOLE	1133, 1137		
TERRAGNI	1133, 1134		
ANGELINO PAOLO	1134, 1137, 1139		
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1134, 1135, 1138, 1139		
RAUCCI	1135, 1136		
CURTI AURELIO	1136, 1138		
PATRINI	1137		
RESTIVO	1138		
NAPOLITANO FRANCESCO	1139		
Proposta di legge (Discussione e approvazione):			
BERRY: Cessione a trattativa privata al comune di Taranto degli immobili denominati « Baraccamenti Ausonia », « Baraccamenti Orsini », « Colombaia Militare ». (2503)	1139		1139
PRESIDENTE	1139, 1140, 1142, 1143		
CURTI AURELIO, <i>Relatore</i>	1139, 1142		
ANGELINO PAOLO	1140, 1143		
ASSENNATO	1140, 1141, 1142, 1143		
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1140, 1141, 1142, 1143		
RESTIVO	1141, 1143		
TANTALO	1141, 1142		
TERRAGNI	1141, 1142		
NAPOLITANO FRANCESCO	1142		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Modificazioni dell'imposta di bollo sulle carte da giuoco (2930)			1144
PRESIDENTE			1144
TANTALO, <i>Relatore</i>			1144
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>			1144
TERRAGNI			1144

	PAG.
Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
SABATINI: Vendita a trattativa privata a favore del comune di Saluzzo, di un terreno e di un fabbricato con annesso terreno, siti nel territorio dello stesso comune. (2739)	1145
PRESIDENTE	1145
Disegni di legge (Rinvio della discussione):	
Fissazione di un nuovo termine della validità della legge 21 marzo 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazione di idrocarburi e vapori endogeni. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2646).	1145
PRESIDENTE	1145
Autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento, con le agevolazioni fiscali e con il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2556)	1145
PRESIDENTE	1145
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1145

La seduta comincia alle 9,30.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Schiratti.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che interviene alla seduta l'onorevole Bartole, senza voto deliberativo, per la discussione della sua proposta di legge n. 2259, oggi all'ordine del giorno.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pieraccini ed altri: Interpretazione della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni (2043); Limoni ed altri: Agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia (2251); Bartole ed altri: Estensione delle agevolazioni fiscali e tributarie di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive proroghe e modificazioni, agli edifici contemplati dal secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35 (2259).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pieraccini, Albertini e Colombo Renato: « Interpretazione della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni »; Limoni, Perdonà, Canestrari, Casati, Dal Falco, Prearo, Piccoli: « Agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia »; Bartole, Migliori, Lucifredi, Cibotto, Viale, Castellucci: « Estensione delle agevolazioni fiscali e tributarie di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive proroghe e modificazioni, agli edifici contemplati dal secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35 ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta precedente si rimase d'accordo che l'onorevole Relatore, insieme con il rappresentante del Governo, avrebbero concordato un testo unificato delle tre proposte.

Si tratta in sostanza di estendere le provvidenze previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive proroghe e modificazioni, cioè la legge iniziale che va sotto il nome di « Legge Tupini », anche alle case di utilizzo collettivo come ospedali, ricoveri, asili, scuole ecc.

ZUGNO, *Relatore*. Mi sia permesso di precisare che la elaborazione del nuovo testo è avvenuta sulla base della discussione precedentemente svolta e cioè l'unica controversia che era nata, era sulla reversibilità o meno delle somme dovute.

ALBERTINI. Non solo, ma anche su quelle liquidate!

ZUGNO, *Relatore*. Sugli accertamenti fatti e definiti il cui pagamento è tuttora pendente. Tutto il resto era già stato accettato dalla Commissione.

Ora, il testo coordinato è costituito dallo articolo 1 della proposta di legge Bartole ed

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1961

altri, dall'articolo 2 della stessa proposta, dall'articolo 2 della proposta Limoni ed altri e da un ultimo punto quale era risultato dalla discussione.

ASSENATO. Vorrei pregare l'onorevole Relatore di dare una elencazione precisa degli edifici per cui sono previste le agevolazioni.

PRESIDENTE. È contenuta nel testo unico delle leggi per l'edilizia popolare!

ZUGNO, *Relatore*. Agli effetti del beneficio previsto sono equiparati alle case di civile abitazione: gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili, gli orfanotrofi e simili. Questa è la elencazione di cui alla legge.

ASSENATO. La dizione « e simili » è equivoca!

ZUGNO, *Relatore*. Orfanotrofi e simili significa, per esempio, anche i brefotrofi.

BARTOLE. È una legge del 1939!

ASSENATO. Ho chiesto una elencazione ma la dizione prima citata, è, per lo meno, strana.

ZUGNO, *Relatore*. Quella dizione significa che l'interpretazione della elencazione non deve essere tassativa.

PRESIDENTE. È evidente che si tratta di costruzioni aventi scopi vicini a quelli delle costruzioni elencate. Vediamo che cosa può essere simile, per esempio, ad edifici scolastici; possono essere università, laboratori universitari, policlinici; ospedali, case di cura, ricoveri, questi costituiscono un blocco: oltre a questi vi possono essere gerontocomi. La parola « simili » comporta un concetto: che vi sia la caratteristica di una coabitazione. L'onorevole Assenato che è avvocato, può essere più abile di me nella interpretazione; comunque l'attuale provvedimento rinvia al testo unico delle leggi per la edilizia popolare.

TERRAGNI. Desidererei un chiarimento, se cioè la parola « simili » si riferisca agli orfanotrofi soltanto, oppure anche a tutte le dizioni precedenti. La parola « simili » dovrebbe riferirsi ai soli orfanotrofi.

PRESIDENTE. Non so cosa dirle. La sua è una interpretazione; i magistrati interpreteranno poi in un altro modo.

TERRAGNI. Non dobbiamo aver bisogno delle interpretazioni del magistrato!

PRESIDENTE. L'interpretazione riguarda la magistratura. Comunque non siamo in tema di modifiche della legge del 1938; richiamiamo quella legge e se questo richiamo non è soddisfacente non rimane che fare una elencazione nuova.

TERRAGNI. Mi pareva che si potesse chiarire meglio la formulazione della legge.

PRESIDENTE. Vi è una applicazione della legge e potremo sapere, in sede di applicazione, che cosa si è inteso dire. Comunque, il problema è che, con il sistema proposto, riteniamo valido quell'articolo del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare. Altrimenti non vi è altro da fare che provvedere ad una nuova elencazione.

Il testo viene presentato su queste premesse dall'onorevole Relatore. Se non vi sono obiezioni può quindi rimanere stabilito che il testo sul quale si discuterà è da considerarsi testo unificato delle proposte di legge n. 2043, 2251 e 2259.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 1 del testo unificato:

« Le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di case di abitazione dagli articoli 13, 14, 16 e 18 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive proroghe e modificazioni, sono estese agli edifici contemplati dall'articolo 2, comma 2°, del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35.

Le agevolazioni si applicano anche all'ampliamento ed al completamento degli edifici già costruiti od in corso di costruzione».

In altre parole le agevolazioni previste dalla legge Tupini e dalle successive modificazioni sono estese alle costruzioni menzionate nel secondo comma del testo unico delle leggi per l'edilizia popolare di cui è stata data lettura.

Rimane ora da risolvere la questione del tempo.

L'articolo 2 del testo unificato dice:

« Per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli edifici di cui al precedente articolo, si prescinde dalle caratteristiche degli edifici medesimi e dal termine di ultimazione della costruzione ».

ALBERTINI. Non possiamo accettare questo articolo perché un termine deve essere fissato. Anche la legge generale fissa un termine. Possiamo mettere il termine più largo possibile ma comunque, dobbiamo metterlo.

PRESIDENTE. Se ben ricordo — dico a memoria — perché possano essere invocati i benefici previsti dalla legge Tupini la costruzione deve avvenire entro un biennio dall'acquisto del terreno; se non si dà inizio, entro questo termine, alla costruzione, decadono i

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1961

benefici. Qui, vi è una situazione del tutto particolare. Il Comune compra per costruire una scuola; compra oggi: prima che arrivi a iniziare la costruzione, certe volte, forse troppo spesso per motivi di procedura, per l'approntamento del progetto, la sua approvazione e l'acquisizione del mutuo, passano più di due anni.

La mia esperienza particolare di sindaco e di assessore a questo riguardo mi dice che difficilmente si può rientrare in questi termini e proprio a causa delle difficoltà burocratiche e, specie, poi se il progetto venga respinto o dal Genio civile o da altri Enti.

Se per questi tipi di costruzione dovessimo mantenere in vigore i termini di decadenza previsti dalla legge Tupini, evidentemente molte provvidenze non potrebbero essere invocate perché la perenzione ed i termini sopravverrebbe prima ancora che si fosse potuta iniziare l'esecuzione dell'opera.

Mi pare che a questi elementi si ispiri il contenuto dell'articolo 2. Detto articolo prescinde anche da un'altra delle norme previste. Nella legge Tupini si parla di case di civile abitazione, se ben ricordo, non di lusso. Si tratta qui, ora, di vedere che cosa è il lusso e il « non di lusso » in questi edifici. Siamo in un elemento estremamente soggettivo. Dobbiamo pensare che, in genere, gli Enti che danno luogo a costruzioni del genere previsto, provvedono ad una esecuzione che risponde ad esigenze di economia nella spesa ma tuttavia la utilizzazione di certi materiali all'interno od all'esterno del fabbricato potrebbe poi essere intesa come lusso. Per esempio, fino a qualche anno fa l'utilizzazione del marmo era considerata utilizzazione di lusso; oggi mi pare si sia persuasi che ciò non è, perché, con le nuove tecniche, il marmo viene a costare quanto una piastrella piuttosto grossa. Abbiamo sul mercato marmi e marmette per pavimentazione che non superano il costo di lire 2000 per metro quadrato. Si avranno quindi discussioni a non finire sul lusso o non lusso, mentre qui possiamo avere delle esigenze particolari che richiedono certi materiali in luogo di altri. Pensiamo ad una scuola che si voglia presentare un po' animata, un po' colorita, un asilo nel quale lo zoccolo sia stato fatto a tesserine colorate, piuttosto alto, con tesserine di colori diversi per ogni aula, così che i bambini possano dire: la mia aula è quella azzurra, la mia è quella rosa e tutto questo non costituisce davvero una grande spesa ma può benissimo far giudicare l'edificio, da parte dell'ingegnere

del Genio civile, come edificio di lusso e farlo escludere dai benefici della legge.

Nel testo presentato si prescinde da queste esemplificazioni, da queste definizioni che sono invece prescritte per la edilizia popolare.

L'articolo 2 dice, in sostanza, che le agevolazioni vengono concesse anche quando ci si incontra in queste costruzioni, indipendentemente dalla loro classificazione e che si prescinde dai termini di decadenza della legge Tupini.

Questo è il contenuto dell'articolo 2.

Do lettura dell'articolo 3 del testo unificato:

« Per la ricostruzione di edifici di cui al precedente articolo 1, distrutti da eventi bellici, è concessa la completa esenzione della imposta di consumo purché la ricostruzione sia ultimata entro il 31 dicembre 1965 ».

Qui sorge qualche problema.

ZUGNO, *Relatore*. Si applica anche a ciò che è avvenuto.

PRESIDENTE. L'articolo 4 definisce una grossa questione sulla quale, nella precedente seduta, ci siamo intrattenuti a lungo. Ne do lettura:

« Restano salvi i rapporti già definiti anche se relativi a pagamenti, in tutto o in parte non ancora effettuati.

Non si fa luogo comunque a restituzione di somme già pagate ».

Qui sorge qualche problema. L'articolo 4 definisce una grossa questione in questo modo: restano salvi i rapporti già definiti, anche se relativi a pagamenti in tutto o in parte non ancora effettuati.

I rapporti già definiti! Direi: rapporti di imposta!

ZUGNO, *Relatore*. Ed anche ai fini dell'imposta di registro!

ANGELINO PAOLO. È compresa anche la definizione contenziosa?

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per chiarezza io direi: già divenuti definitivi; e quindi già divenuti cosa giudicata!

PRESIDENTE. La definizione può avvenire in vario modo.

TERRAGNI. Non si potrebbe usare la dizione: già sottoscritti?

PRESIDENTE. Il momento che stabilisce il debito di imposta in maniera efficace, definitiva, si chiama « definizione di imposta ». Questo è il termine classico. Ad esso si perviene quasi normalmente attraverso la forma

del concordato, che è una delle forme, oppure vi si perviene attraverso la sentenza: definizione ordinaria o giudiziaria. Cioè, ad un certo momento, ci si appella alle commissioni, di primo e di secondo grado, oppure all'autorità costituita: Intendenza di finanza, quindi Ministero. Quindi, in sede amministrativa, ad un certo punto, il rapporto viene definito. Il contribuente può ancora adire l'Autorità giudiziaria e può percorrere tutti i gradi previsti per la tutela. Però, esperito questo *iter*, si arriva in un modo o nell'altro, anche fino alla Cassazione, se volete, ma comunque ad un certo momento in cui si avrà la definizione!

Pertanto, quando noi diciamo rapporti tributari divenuti definitivi, intendiamo riferirci a questo: purché sia intervenuta una determinazione inappellabile in materia.

Ora, per poter abbracciare tanto la risoluzione del rapporto concordata tra le parti, quanto la risoluzione in sede di contenzioso o di ricorso alla Magistratura, la espressione unica che abbracci, appunto, tutti questi rapporti, nel momento in cui il debito diventa esecutivo, è la definizione!

RAUCCI. Questo sistema crea un'evidente discriminazione. Nel senso che mentre alcuni dei contribuenti hanno provveduto al pagamento dell'imposta accertata, altri, invece, hanno opposto contestazione. E noi vediamo favoriti questi ultimi contribuenti. Ora, questa ci sembra cosa assolutamente ingiusta. Quindi noi proponiamo che la legge entri in vigore dal primo giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* e riguardi logicamente ciò che avverrà e non già quanto è già avvenuto!

ASSENNATO. Vorrei osservare che, ad evitare una pessima definizione legislativa, il termine è accertamento definitivo. Il giudicato esiste soltanto nei confronti della sentenza del magistrato, il quale non può mai modificare la sentenza emessa. Viceversa, la situazione nel caso dell'Amministrazione è un'altra: quando ritiene esaurita la fase amministrativa, per essa la cosa è definita. Resta la possibilità del ricorso, ma la parte amministrativa è per essa definitiva. Quindi il resto è azione degli avvocati e dell'Intendenza di finanza. Pertanto qui bisogna dire non « definitiva », ma « esecutiva ».

PRESIDENTE. No, onorevole Assennato. Fa sempre piacere a tutti soffermarsi su queste cose, ma la questione è diversa. Se ella osserva uno di quei volumi pubblicati dal Ministero per rendere di pubblica conoscenza i redditi superiori ai 5 milioni, ella vede che

l'elenco comprende tre colonne. La prima parla di « reddito dichiarato », la seconda di « reddito accertato » e, la terza di « reddito definito ».

ASSENNATO. Amministrativamente! Il reddito è definito per il Ministero quando è esaurita la fase amministrativa, il contenzioso amministrativo. La fase giudiziaria all'Amministrazione non interessa.

PRESIDENTE. La fase amministrativa si riferisce anche a dopo l'accertamento?

ASSENNATO. Lo dico con certezza di fatto: per l'Ufficio delle imposte è definito!

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Qui bisogna chiarire un poco. Quando si parla di contenzioso non si abbraccia soltanto la parte amministrativa, ma anche quella giudiziaria. E poi, la formula adottata anche in tutti i precedenti è questa! Quindi ormai c'è una prassi nell'interpretazione di questa formula.

ASSENNATO. La formula è questa: definizione amministrativa.

ZUGNO, *Relatore*. Comunque, io dicevo, restano fermi i rapporti già definiti. Tale formula penso sia più restrittiva, comunque, volendo si può precisare. Ma, io ritengo che se l'interpretazione rimane più restrittiva, limitatamente, appunto, alla parte amministrativa, quando si parla di definizione di rapporti sia opportuno mantenere questa definizione che corrisponde anche allo spirito che, discutendosene ieri, era piuttosto di una certa restrizione quanto all'estensione di questo previsto beneficio.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A maggior ragione nel concetto di « definitivo » si abbraccia anche la fase giudiziaria! Infatti, mentre prima occorre che il contribuente pagasse, definisse cioè prima in sede amministrativa il rapporto, salvo poi ricorrere alle altre forme o fasi di ricorso, ora, invece, non c'è più questa remora!

ALBERTINI. E prima, dopo la seconda istanza, si metteva a ruolo. Quindi, il procedimento non era neanche esaurito!

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Secondo noi questa frase non potrà dar luogo ad interpretazione equivoca!

ASSENNATO. Darà luogo ad interpretazioni equivocate!

Il fatto è che anche in base alla Costituzione, l'Amministrazione deve usare un trattamento uniforme ed eguale a tutti i cittadini e quindi noi non possiamo avere il caso per cui, in un determinato rapporto, un cittadino si trovi in una determinata posizione nei riguardi dello Stato e un altro cittadino

in un'altra. Ora, questo è il fatto: l'Amministrazione può sempre modificare. Quindi non sarebbe un male evitare discriminazioni dal punto di vista dello Stato di diritto. C'è il principio fondamentale dell'uguaglianza di trattamento della Amministrazione nei confronti dei cittadini!

ZUGNO, *Relatore*. Osservo che c'è una differenza da considerare e riguarda un procedimento purtroppo già fin troppo diffuso per quanto riguarda questo settore. Ci troviamo qui davanti ad un'interpretazione amministrativa che esentava dalla imposta sui fabbricati e sui materiali da costruzione, questi edifici. Soltanto che, siccome alcuni comuni hanno invece appaltato queste imposte, l'autorità giudiziaria ha dato ragione, appunto, ai comuni!

ASSENNATO. Questo non è vero!

ZUGNO, *Relatore*. In modo che, oggi, non tutti i comuni hanno applicato questa norma così come noi adesso intendiamo rettificarla, ma è stata applicata soltanto da alcuni di essi, vale a dire da quelli che non hanno ritenuto di accedere a quella che era la interpretazione data dal Ministero delle finanze. Quindi, il fatto che noi si intervenga in questo momento dicendo che tutti i rapporti che sono definiti, dal momento che essi cadono sotto una certa interpretazione data dall'Autorità giudiziaria debbono pagare, mentre, invece, tutti gli altri non pagheranno, non è una discriminazione, ma è piuttosto un modo di risolvere quella che è la situazione di fatto esistente!

CURTI AURELIO. La formula di cui si discute è già stata approvata e dalla nostra Commissione e dalla stessa Commissione Interni, dopo lunga discussione in occasione di altra legge. E questa formula, quindi, è quella già usata: per i rapporti già definiti si dà luogo! E, tutto considerato, ci pare sia anche la più consona. È avvenuto è vero, come diceva l'onorevole Angelino, che si dà il caso di rapporti già definiti però con pagamento differenziato.

Circa la questione della situazione fiscale, io ammetto che, evidentemente, la questione non è semplice e noi non possiamo non tener conto del fatto che qui si tratta di contribuenti per i quali occorre dar prova di una certa larghezza. Perché, ad esempio, la provincia di Torino che deve pagare l'imposta di consumo all'Ufficio erariale, non ha pagato e la questione è rimasta indefinita. Quindi bisogna eliminare questa sfasatura.

Però, dato che ad un certo momento, sui rapporti definiti, il comune ha fatto i suoi

bilanci, ha tenuto conto dei futuri pagamenti nei bilanci avvenire, e così via, quindi è bene non andare a turbare la compagine economica dei comuni. Mentre, invece, ciò che non è ancora definito è aleatorio.

RAUCCI. Noi non sfasciamo affatto i bilanci dei comuni! A noi interessa soltanto il rispetto della Costituzione. In questo modo si fa salva la parità dei cittadini di fronte alla legge!

CURTI AURELIO. Vi sono situazioni rimaste in sospenso per l'interpretazione della legge e vi sono state sentenze contraddittorie. È meglio eliminare tutto ciò, dare un colpo di spugna a quanto è rimasto indefinito. Tanto più che si andrebbero a toccare enti che, qualora dovessero essere costretti a rivedere le cose passate, verrebbero certamente a trovarsi, come bilancio, in una situazione di vera difficoltà se non interviene questa sanatoria. Vi sono situazioni che si sono protratte nel tempo perché tutti attendevano che venisse emanato un provvedimento chiarificatore. Chi, invece, si è trovato nella condizione più favorevole, ha sistemato la questione. Ma gli altri, che hanno tenuto in piedi la questione, no. Non conviene oggi stabilire un trattamento per il futuro: attendevano proprio qualcosa perché sapevano che una chiarificazione doveva venire!

D'altra parte, qualcosa del genere è già stato accettato per le strade. Si trattava di salvaguardare anche lì i bilanci comunali. Però, per i rapporti in corso si è dettata una certa norma e sanata la cosa con quella norma. Era interesse reciproco dell'Amministrazione e degli altri contribuenti.

PRESIDENTE. A questo punto, onorevoli colleghi, sentite le varie opinioni, se non vi sono altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 1 di cui ho dato precedentemente lettura.

L'onorevole Raucci ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Dopo le parole: sono estese, aggiungere le altre: a partire dalla data di pubblicazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che è così formulato:

« Le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di case di abitazione

dagli articoli 13, 14, 16 e 18 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive proroghe e modificazioni, sono estese agli edifici contemplati dall'articolo 2, comma secondo, del regio decreto 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35.

Le agevolazioni si applicano anche all'ampliamento ed al completamento degli edifici, già costruiti o in corso di costruzione ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 nel testo di cui ho dato precedentemente lettura.

ALBERTINI. Eravamo d'accordo che si sarebbe fissato un termine, altrimenti si va all'infinito.

PRESIDENTE. Avevo fatto notare come sarebbe stato difficile fissare un termine. Comunque si potrebbe aggiungere « ed il termine di ultimazione della costruzione viene fissato in cinque anni dalla data d'inizio della costruzione ».

PATRINI. Direi di adattarci alle norme della legge 2 febbraio 1960, n. 35, che è la più recente in materia.

ZUGNO, *Relatore*. Quella legge stabilisce che per i fabbricati ultimati entro il 31 dicembre 1962 la riduzione per gli stessi è di un quinto e così via. È naturale che la ultimazione comporterà il rientro o meno in queste disposizioni, quindi ultimare rapidamente per ottenere la maggiore percentuale di esenzioni sarà evidente cura degli interessati.

BARTOLE. Proporrei il seguente emendamento aggiuntivo: « il termine viene stabilito in cinque anni dalla data d'inizio dei lavori ».

ANGELINO PAOLO. Vorrei si facesse attenzione al fatto che vi è una legge generale e che dobbiamo vedere se, concedendo questa esenzione, andiamo a derogare a quella legge.

BARTOLE. Non deroghiamo.

ZUGNO, *Relatore*. L'articolo 1 della legge n. 35 del 1960 stabilisce che i fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione godano della esenzione dalle imposte di consumo nella misura di un quinto se la costruzione è ultimata entro il 1962.

ANGELINO PAOLO. Prego di fare attenzione nello stabilire il termine.

ZUGNO, *Relatore*. Con l'articolo 1 non facciamo altro che assimilare alle case di abitazione, le case di collettività come ricoveri, ospedali, ecc., ma non modificiamo nessuna norma; tutte le norme che rimangono in vigore per le case di abitazione, debbono, necessariamente, mantenere la loro efficacia anche per le case di collettività, quindi anche

la non fissazione di un termine non comporterebbe conseguenze.

ALBERTINI. Qui, però, deroghiamo perché stabiliamo che non vi è termine.

ZUGNO, *Relatore*. L'imposta di consumo è in relazione alla ultimazione della costruzione.

PRESIDENTE. Ritengo conyenga lasciare invariato il testo poiché in tal modo si lascia tutto alla discrezionalità dell'operatore che, evidentemente, va a fissare la data di costruzione quando più gli è utile. Il testo fa riferimento alla data della legge e l'interessato anziché prolungare il termine posteriore prolunga il termine anteriore ed il risultato è lo stesso.

Se l'onorevole Albertini non insiste, si può procedere alla votazione dell'articolo.

ALBERTINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel seguente testo:

« Per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli edifici di cui al precedente articolo si prescinde dalle caratteristiche degli edifici medesimi e dal termine di ultimazione della costruzione stessa ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Do lettura del testo, quale è risultato dalla discussione, e che, non essendovi osservazioni, pongo in votazione:

« Per la ricostruzione degli edifici di cui al precedente articolo 1, distrutti da eventi bellici, è concessa la esenzione dall'imposta di consumo, purché la ricostruzione sia ultimata entro il 31 dicembre 1965 ».

(È approvato).

L'onorevole Curti ha proposto l'approvazione di un articolo che diventa 3-bis, così formulato:

« Alle cooperative edilizie non si applica l'imposta sulle società qualora entro tre anni dalla ultimazione della costruzione siano stipulati i patti di vendita degli alloggi ai singoli assegnatari ».

Debbo fare subito una osservazione che mi viene a mente quasi per esperienza personale. Ci troviamo alloggiati in una delle cooperative di Montecitorio; siamo lì dal 1953, da circa 10 anni, ma il genio civile non ha ancora fatto il collaudo così che mancano i presupposti per poter addivenire alla assegnazione ai singoli. Se fissiamo quindi il termine previsto dall'articolo 3-bis, credo che ben pochi potranno ottenere quanto richiesto.

CURTI AURELIO. Ci troviamo, attualmente, in questa condizione: che attualmente le notifiche della imposta sulle società vengano inviate alle cooperative edilizie, a macchia d'olio. Ogni assegnatario deve pagare 20-30 mila lire e si trova davanti ad un arretrato di imposta di 5-6 anni. Per l'entità del pagamento tutto dipende dalla sollecitudine con cui si fa l'atto di vendita; se la sollecitudine è idonea, si paga soltanto un anno d'imposta ma quando le assegnazioni, come in molti casi, sono fatte in ritardo per difficoltà di collaudo od altro, gli assegnatari si trovano a dover pagare una somma rilevante. Mi pare, questa, una vera ingiustizia anche perché l'imposta sulle società non ha, nella sua concezione, questo scopo, bensì quello di colpire gli alti patrimoni, gli alti redditi. Non deve colpire il patrimonio che è nella cooperativa edilizia prima che si giunga all'assegnazione ai singoli.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidererei fare qualche considerazione.

L'emendamento proposto dall'onorevole Curti solleva una questione molto importante. La legge istitutiva della imposta sulle società stabilisce la elencazione delle esenzioni. In sede di applicazione sono sorte infinite questioni perché, essendo una disposizione di carattere eccezionale, l'esonerò va interpretato con criterio restrittivo.

Sono avvenuti casi singolari: fiere a carattere internazionale con fini non speculativi pagano la imposta sulle società; enti che hanno una attività squisitamente pubblica — come l'Ente autonomo acquedotto pugliese — dovrebbero pagare questa imposta per cui si sta elaborando un provvedimento di carattere organico per adeguare questo istituto alla realtà effettiva. Mi rendo però conto che questo provvedimento non è di prossima attuazione. Mi veniva intanto a mente che la proposta Curti si ispira ad un articolo della Costituzione che è bene richiamare: l'articolo 47 per il quale la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio alla proprietà dell'abitazione.

Per queste considerazioni, sarei quindi favorevole all'emendamento Curti. Ho avuto, d'altro canto, diverse altre segnalazioni da diverse città sempre per le cooperative.

PRESIDENTE. Il problema sollevato con l'emendamento Curti ha un suo fondamento e penso che la dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario possa tranquillizzarci. Del resto, se vado a guardare l'imposta sulle società vedo che in essa è detto: « È istituita una imposta sulle società tenute a presentare

i bilanci » cioè è la produzione di un reddito che viene ad essere tassata, ma qui non vi è produzione di reddito.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. C'è un parametro patrimonio-reddito.

PRESIDENTE. Non è nell'elenco delle esenzioni, quindi si fanno gli accertamenti e si colpisce. Forse converrebbe fare una proposta di legge elencando un punto 10 nella casistica prevista dall'articolo 3 della legge n. 603 del 1954 oppure rimandando al punto uno dello stesso articolo 3.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È dinanzi al Senato una proposta di legge che tende a modificare l'articolo 3 nei riguardi delle fiere internazionali erette in ente morale e che non hanno fini di lucro.

PRESIDENTE. Comunque, a me sembrava che questa non fosse la sede opportuna! Altrimenti, ove l'onorevole Curti intenda mantenere l'emendamento, preferirei si dicesse: alle cooperative edilizie non si applica l'imposta prevista dall'articolo tale o tal'altro, oppure, prevista dalla legge..., senz'altro riferimento. Potremmo dire: « Alle cooperative edilizie non si applica l'imposta di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 603 ».

E però, onorevole Curti, mantengo ferma la preghiera di non insistere, possibilmente, in questa sede. Tuttavia se dovesse mantenere l'emendamento la dizione dovrebbe essere questa: non si applicano le norme di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 603.

Questo però potrebbe andare come ultimo articolo.

Chiedo pertanto all'onorevole Curti se intende insistere nel mantenere l'attuale formulazione dell'emendamento.

CURTI AURELIO. Senz'altro.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Curti accetta di modificare così il suo emendamento: « Alle cooperative edilizie non si applicano le norme di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 603 ». Che è la legge istitutiva della imposta sulle società.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Quindi non c'è quella limitazione di tempo entro il quale avviene l'assegnazione! Lo spirito della Costituzione è quello di favorire il risparmio!

PRESIDENTE. Il problema si pone in questi termini: si deve o non si deve pagare l'imposta sulle società in questo caso?

RESTIVO. Alle volte ci si trova in presenza di una fase ritardata del collaudo. Io non vorrei che si dimenticassero i rinvii che possono rispecchiare certi interessi. Un esempio: una

certa legge eccezionale per cui gli stessi assegnatari degli alloggi hanno un certo interesse a vedere ritardato il collaudo. Un ritardo del collaudo spesso è dovuto ad una colpa dell'Amministrazione sollecitata del resto dagli interessati!

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dobbiamo favorire l'accesso al risparmio individuale, come previsto dalla Costituzione!

PRESIDENTE. Allora l'articolo 3-bis suona così: « Alle cooperative edilizie non si applicano le norme di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 603 qualora entro tre anni dal collaudo della costruzione siano stipulati i patti di vendita degli alloggi ai singoli assegnatari ».

NAPOLITANO FRANCESCO. Mi consta che per la ripartizione delle quote, siano passati anche 5 anni! Non certo per colpa dei soci della cooperativa!

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Curti mantiene l'emendamento proposto come articolo 3-bis, a me non rimane ora che porlo in votazione nel testo di cui ho testé dato lettura.

ANGELINO PAOLO. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'emendamento.

ALBERTINI. Mi associo all'onorevole Angelino Paolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

In sede di coordinamento l'articolo 3-bis, testé approvato, diventerà l'articolo 4 della legge.

Passiamo al successivo articolo 4 che, qualora approvato, diventerà l'articolo 5 della legge. Ne do lettura:

« Restano salvi i rapporti tributari già definiti anche se relativi a pagamenti in tutto o in parte non ancora effettuati.

Non si fa luogo, comunque, a restituzione di somme già pagate ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Resta ora di stabilire il titolo della nuova legge.

Al riguardo io direi semplicemente: « Nuove norme tributarie in materia di edilizia ».

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nuove norme no, direi piuttosto: agevolazioni!

PRESIDENTE. Allora direi: « agevolazioni tributarie in materia di edilizia.

Più adeguato parrebbe tuttavia il titolo della proposta Limoni ed altri: « Agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia ».

Se siamo tutti d'accordo pongo senz'altro in votazione il titolo della legge nella seguente dizione:

« Agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia ».

(È approvato).

La proposta di legge, nel testo unificato e con il titolo testé approvato, sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Berry: Cessione a trattativa privata al comune di Taranto degli immobili denominati « Baraccamenti Ausonia », « Baraccamenti Orsini », « Colombaia Militare » (2503).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Berry: « Cessione a trattativa privata al comune di Taranto degli immobili denominati baraccamenti Ausonia, baraccamenti Orsini, Colombaia militare », numero 2503.

Sul provvedimento vi sono i pareri favorevoli della V Commissione (Bilancio) e della VII Commissione (Difesa).

Relatore è l'onorevole Curti Aurelio cui do senz'altro la parola per riferire.

CURTI AURELIO, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il comune di Taranto aspira ad acquistare gli immobili demaniali denominati « baraccamenti Ausonia », « baraccamenti Orsini », « Colombaia militare », per esigenze di sviluppo urbanistico della città. Ora, allo stato attuale, questi immobili sono in gran parte in disuso e pare opportuno pertanto favorire il comune di Taranto in questa acquisizione. I progetti delle opere che dovranno essere effettuate sono già stati redatti dalla Cassa per il Mezzogiorno, la quale ha anche assicurato il relativo finanziamento. Si propone quindi, attraverso la proposta di legge Berry, di cedere questi beni demaniali, da parte dell'Amministrazione militare (Difesa) al comune stesso mediante il ricorso ad una trattativa privata sulla base del prezzo indicato all'articolo 1: lire 300 milioni. È quindi prevista la solita prassi per cui, come viene indicato dall'articolo 2, il ricavato della vendita sarà portato in aumento degli stanziamenti.

menti del capitolo n. 112 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.

Poiché l'opera principale prevista è la costruzione di un mercato ortofrutticolo, mi pare che, nel dare il nostro parere favorevole e quindi approvando la proposta di legge Berry, dovremmo introdurre un vincolo, secondo me necessario, in maniera che non si abbia poi la sorpresa che, una volta che i terreni siano ceduti dallo Stato, essi possano essere domani usati per altri scopi. Conseguentemente, all'articolo 1, mi parrebbe opportuno inserire un vincolo di venti anni durante i quali detti immobili siano destinati soltanto ad uso di mercato ortofrutticolo. Ritengo questo vincolo di venti anni sufficiente, in quanto bisogna tener conto di nuovi, futuri e sempre possibili diversi sviluppi.

Quindi, ripeto, penso sia questa una condizione necessaria e sufficiente per l'approvazione della proposta di legge in esame. Per il resto debbo dire che sono anche intervenuti i competenti uffici demaniali i quali hanno ritenuto essere sufficientemente cospicuo il prezzo di vendita, considerata la ubicazione di questi immobili nella zona di cui trattasi.

Concludendo, come Relatore, esprimo il parere che sia consigliabile l'approvazione del provvedimento, con l'aggiunta all'articolo 1, come dicevo, della specificazione relativa a questo vincolo ventennale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Per la prima volta devo constatare che né nel testo della proposta di legge né nella relazione che la presenta viene indicata la misura degli immobili in metri quadrati, per cui non è possibile determinare il prezzo relativo per metro quadrato di superficie. In altri casi consimili, come ad esempio per quello della proposta di legge interessante il comune di Fossano, avevamo questa indicazione. Chiederei quindi che, se non il prezzo per metro quadrato, venisse indicata almeno la superficie dei terreni, appunto per poterne ricavare il prezzo per metro quadrato. E, questo, non già perché io penso che lo Stato debba premere la mano sull'Ente locale; tutt'altro! Vorrei assicurarmi che non si tratti, anzi, di un prezzo esoso. D'altra parte, il termine proposto dall'onorevole Curti, il vincolo cioè di venti anni per quella certa destinazione degli immobili, se da un lato può sembrare ragionevole, dall'altro sembra essere in contrasto con altri vincoli che si sono posti su altri terreni ceduti. Perché, infatti, allo scadere del

ventennio, che passa presto, se questi diventano terreni suscettibili di lottizzazione, ciò potrebbe dar luogo domani a speculazioni. Io vorrei, al contrario, che anche al termine dei venti anni, questi terreni vengano sempre adibiti ad uso di carattere pubblico. E quindi, mentre insisto, ed ho sempre insistito su questo punto, perché questi terreni siano ceduti ad un prezzo buono, d'altra parte chiedo non si facciano né oggi né domani delle speculazioni. Se necessario io stesso pertanto presenterò un emendamento a questo scopo, altrimenti, se ci troviamo tutti d'accordo, possiamo senz'altro procedere insieme ad emendare la proposta di legge.

ASSENATO. Sono d'accordo con il punto di vista dell'onorevole Angelino ed anche con l'onorevole Curti per quanto riguarda il vincolo. Questi immobili non possono e non debbono, né oggi, né domani, essere oggetto di speculazioni per uso privato. Si tratta quindi di trovare il modo migliore per assicurare questa inibizione.

Dalla lettura della relazione che accompagna la proposta di legge la preoccupazione da parte nostra ha molti motivi di esistere. E credo che questa preoccupazione sia soprattutto sorta proprio dalla perplessità rilevata nelle parole dello stesso onorevole Relatore: « Il comune di Taranto aspira ad acquistare — si legge nella presentazione della proposta di legge — gli immobili demaniali ecc., al fine di soddisfare alle rilevanti e sempre più urgenti esigenze derivanti dal vigoroso sviluppo urbanistico della città... »!

Qui nasce subito la preoccupazione; questo « vigoroso sviluppo » urbanistico della città è cosa che non può invero lasciarci tranquilli. È vero che subito dopo viene spiegata la ragione dell'acquisto e si precisa che: « I suoli su cui dovrebbe sorgere tale grande centrale ortofrutticola ed opere annesse, sono quelli sopra indicati... »!

Abbiamo quindi tutta una serie di ragioni per prendere misure precauzionali. E io credo che la migliore misura sarebbe l'introduzione di questa specificazione concernente la destinazione, aggiungendo brevemente al primo comma dell'articolo 1, alle parole « ... al prezzo di lire 300 milioni », le parole: « ...per destinazione ad uso pubblico ».

Questa formulazione ci garantisce tutto!

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io specificherei addirittura l'uso o destinazione: per una centrale ortofrutticola!

ASSENATO. Nel termine da me proposto è compreso anche questo!

III. LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1961

RESTIVO. Io direi meglio: per impianti di utilità pubblica. Una dizione cioè che riflette la preoccupazione manifestata dall'onorevole Assennato, ma nel contempo che precisa anche senza indicare specificamente. Le centrali ortofrutticole, anche per poter fruire delle agevolazioni previste dalla legge, debbono essere riferite all'apposita legge.

TANTALO. C'è un consorzio allo scopo.

RESTIVO. Il concetto di uso pubblico, nella sostanza, è a posto; la mia preoccupazione è soltanto formale, cioè se uso pubblico significa soltanto un impianto gestito dal Comune.

ASSENNATO. L'uso pubblico può essere anche uno stabilimento industriale, non è d'obbligo che sia gestito dal Comune ma è di proprietà del Comune in modo che il ricavo è sempre della comunità e non può offrirsi alla speculazione.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non può esserci finalità speculativa.

RESTIVO. Non so se la dizione « Impianto di pubblica utilità » coincida con questo concetto.

ASSENNATO. Quella dizione pone un limite: « Impianti di pubblica utilità ».

TERRAGNI. I chiarimenti richiesti sono importanti. Non perdiamo di vista che l'area su cui sorge la Fiera campionaria di Milano, è uno dei più grandi investimenti di capitali della Lombardia. Pochi Istituti hanno la rendita di miliardi che ha la Fiera campionaria di Milano, che è un Ente pubblico. Domani su quella area ci potrebbe essere una grande rimessa per i mezzi di trasporto pubblici.

Approvo anzitutto l'eccezione Angelino perché una volta chiesi di conoscere oltre alla superficie, anche le planimetrie per vedere l'ubicazione urbanistica dell'area, planimetria che qui non c'è.

Ritengo che la dizione debba essere tale per cui quell'area deve permanere di proprietà del Comune perché già si accenna che vi è un Consorzio e noi sappiamo che ad un certo momento, i mercati diventano feudo di due o tre aziende ortofrutticole grossiste, che controllano ed hanno il pedaggio su tutte le provenienze ortofrutticole di una intera città. Non vorrei proprio che questa area, con una finzione di pubblica utilità, diventasse poi un'ottima speculazione commerciale. Perché la costruzione di un mercato ortofrutticolo è un vantaggio per la città ma bisogna vedere l'apparenza e la sostanza, la forma e la sostanza; non vorrei che il Comune, assillato da questioni finanziarie, cedesse ad un gruppo quell'area che diventerebbe di chi la gode per

sempre dato che chi la sfrutta, vorrà almeno stabilire un periodo di 30 anni come contropartita per la installazione degli edifici e noi sappiamo bene come vanno queste cose!

È quindi necessario che il provvedimento affermi almeno che l'area non può essere comunque alienata così che il Comune avrà, almeno, la possibilità di percepire sempre un affitto annuale qualora, per questioni di carattere finanziario, dovesse dare la detta area in sfruttamento economico.

Questo dico sul piano puramente teorico perché non ho elementi per dire che quest'area sarà data ad un Consorzio o sfruttata economicamente. Debbo però osservare che la proposta di legge è molto scarna ed abbiamo ragione, di fronte ad una carenza di dati, di sollevare quelle che sono legittime eccezioni sia nell'interesse dello Stato sia pubblico. Più vincoliamo il Comune, più facciamo il suo vantaggio perché il Comune potrà dire che lo Stato gli dà quei terreni ma che non può venderli; può solo affittarli con un contratto che darà sempre il vantaggio al comune della proprietà effettiva del terreno.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero fornire qualche ulteriore chiarimento. Aggiungo che, prima della seduta di ieri, in uno scambio di idee avute con l'onorevole Relatore ebbi io stesso a suggerire quel vincolo di destinazione per evitare che insorgessero finalità speculative. Desidero anche far conoscere quelli che sono i dati che mancano nella relazione. Ho qui con me la stima fatta dall'ufficio tecnico erariale di Taranto in data 19 gennaio 1961.

Si tratta di tre compendi demaniali: 1°) « Baraccamenti Ausonia », 2°) « Baraccamenti Orsini », 3°) « Colombaia militare ».

ASSENNATO. Ma formano tutto un comprensorio.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Formano tutto un comprensorio:

1°) Baraccamenti Ausonia. È ubicato in Taranto, lungo la statale Taranto-Metaponto, a circa 3 chilometri dal centro urbano. Trattasi di una zona di terreno a stato incolto, a fondo naturalmente consolidato, a giacitura pianeggiante, a forma irregolare. Misura una superficie complessiva di metri quadrati 26.446.

Vi è poi tutta una parte che riguarda la copertura del padiglione che servi di alloggio profughi.

In relazione alle caratteristiche suddette, con riferimento ai prezzi attuali del mercato locale e tenuto conto della destinazione che il

comune intende dare all'immobile si determina il valore venale di lire 21.150.000.

La perizia dice « tenuto conto della destinazione che il comune intende dare all'immobile » ed è per questo che ebbi a soffermarmi sul fattore che la stima è stata fatta anche in funzione della finalità che il comune si propone di raggiungere.

2°) « Baraccamenti Orsini ». Dista dal centro urbano chilometri 1,500; superficie pianeggiante, forma irregolare, misura metri quadrati 76.941. Vi insistono 20 padiglioni in muratura di tufo e sei baracche in muratura provvisoria, il tutto in pessimo stato di conservazione.

In relazione alle caratteristiche, con riferimento ai prezzi attuali del mercato locale e tenuto conto della destinazione che il comune intende dare all'immobile, si attribuisce ad esso il valore di lire 279 milioni.

3°) « Colombaia militare ». È un vecchio fabbricato in muratura di tufo con annesso cortile già colombaia militare, ubicato a chilometri 1,500 dal centro abitato.

Il fabbricato, che trovasi in pessime condizioni, è costituito da piano terra, primo piano e comprende 13 vani coperti a solaio e un'ampia terrazza al primo piano. Fabbricato e cortile misurano metri quadrati 942.

In relazione alle caratteristiche suddette, con riferimento ai prezzi attuali del mercato locale e tenendo conto della destinazione che il comune intende dare all'immobile, si attribuisce ad esso un valore venale di lire 5 milioni.

Questa è la relazione dell'ufficio tecnico erariale.

Indubbiamente, nella stima, si è tenuto conto della finalità che il comune si propone di raggiungere ed è per questo che ritengo opportuno inserire il vincolo di destinazione.

NAPOLITANO FRANCESCO. Non dobbiamo limitare le possibilità del comune; l'essenziale è che la destinazione sia ad uso pubblico. Non è detto che questa destinazione possa essere, domani, quella di mercato ortofrutticolo. Può darsi che il comune ad un certo momento non abbia più interesse a destinare quel comprensorio a mercato; la destinazione deve, però, essere sempre per uso pubblico.

TERRAGNI. Mi sembra che non sia un solo comprensorio perché due immobili sono a chilometri 1,500 dal centro cittadino mentre il terzo è a 3 chilometri.

ASSENNATO. Appunto è detto nella relazione che vi è un vigoroso sviluppo urbanistico.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se si pone il vincolo ogni obiezione rimane effettivamente superata.

TERRAGNI. Pongo la seguente domanda: ammesso che domani il comune prescindendo dalla norma perché assillato dalla necessità venda il terreno, cosa facciamo con la nostra legge? Andiamo contro il comune?

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ci sono gli organi tutori, per questo. Vi è una legge che limita l'attività di negoziazione. Non vi è, giuridicamente, la disponibilità quindi gli organi tutori impediscono la vendita.

ASSENNATO. Dobbiamo andare per negazione e dire: « Col vincolo di non poterli cedere o comunque destinarli ad utilità privata ». L'unica preoccupazione che dobbiamo avere è questo limite, di non cederli e di non destinarli ad utilità privata. Il comune potrà farne giardini, mettiamo, ma noi dobbiamo usare la formula più larga, quella cui ho accennato prima: « Col vincolo di non poterli cedere o destinare a utilità privata ».

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È una formula che ritengo adatta.

PRESIDENTE. L'onorevole Angelino Paolo propone l'inserimento della seguente dizione: « dovranno essere destinati in perpetuo a mercato ortofrutticolo o ad altri usi pubblici ».

CURTI AURELIO, *Relatore*. Ritengo che la formula proposta dall'onorevole Assennato abbracci tutte le possibilità.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È comprensiva di tutto. È una formula che ci garantisce in modo completo.

TANTALO. Mi associo alla proposta Assennato.

CURTI AURELIO, *Relatore*. Mi associo alla proposta Assennato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge.

Do lettura dell'articolo 1:

« Gli immobili demaniali denominati « Baraccamenti Ausonia », « Baraccamenti Orsini » « Colombaia Militare », siti in Taranto, saranno dismessi dal Ministero della difesa entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge al patrimonio disponibile dello Stato, per essere venduti a trattativa privata al comune di Taranto al prezzo di lire 300 milioni.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo atto di vendita ».

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1961

Sono state presentate le seguenti proposte di emendamento:

« *Dopo le parole: 300 milioni, aggiungere: con il vincolo di non poterli cedere o comunque destinarli ad utilità private* », a firma del deputato Assennato.

« *Nel primo comma, dopo le parole: dall'entrata in vigore della presente legge, aggiungere: e trasferiti* »; questo emendamento è presentato da me.

« *Inserire dopo il primo comma, un comma aggiuntivo:*

Gli immobili di cui al comma precedente, dovranno essere destinati in perpetuo a mercato ortofrutticolo o ad altri usi pubblici ».

Tale emendamento è firmato dal deputato Angelino Paolo.

ASSENNATO. Ritiro la proposta di emendamento da me avanzata ed aderisco alla proposta di emendamento dell'onorevole Angelino Paolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo delle parole « e trasferiti » dopo le parole « dall'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Rimane ora in discussione la proposta di emendamento avanzata dall'onorevole Angelino Paolo avendo l'onorevole Assennato, rinunciato alla sua proposta di emendamento per aderire alla proposta di emendamento Angelino.

RESTIVO. Non mi sembra adatta la parola « perpetuo ».

ANGELINO PAOLO. Il fondo per il culto ha ceduto immobili proprio perché rimangano in uso perpetuo ai comuni per una determinata situazione.

RESTIVO. La formula « In perpetuo » mi sembra che potrebbe convertire quest'obbligo così rigoroso soltanto in un impegno politico. Dal punto di vista giuridico un vincolo è perpetuo.

ANGELINO PAOLO. Ho visto centinaia di atti così formulati. Nel mio solo comune ve ne sono cinque o sei per destinazioni ad uso scolastico e se per caso si prescinde dall'uso scolastico quei beni ritornano al primitivo proprietario.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I dubbi affacciati dall'onorevole Restivo possono essere fugati perché si tratta di una formula ricorrente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 con la modificazione testé approvata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Angelino Paolo di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1 nel testo emendato che pongo in votazione nel suo complesso:

Gli immobili demaniali denominati « Baraccamenti Ausonia », « Baraccamenti Orsini » « Colombaia Militare », siti in Taranto, saranno dismessi dal Ministero della difesa entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato, per essere venduti a trattativa privata al comune di Taranto al prezzo di lire 300 milioni.

Gli immobili di cui al precedente comma dovranno essere destinati in perpetuo a mercato ortofrutticolo o ad altri usi pubblici.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo atto di vendita.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo. Ne do lettura:

ART. 2.

Il ricavato della vendita di cui all'articolo precedente sarà portato in aumento degli stanziamenti del capitolo n. 112 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Sull'articolo non vi sono emendamenti. Si rende tuttavia necessario scindere i due commi in due distinti articoli. Lo pongo pertanto in votazione così suddiviso:

ART. 2.

Il ricavato della vendita di cui all'articolo precedente sarà portato in aumento degli stanziamenti del capitolo n. 112 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni dell'imposta di bollo sulle carte da gioco (2930).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2930: « Modificazioni dell'imposta di bollo sulle carte da giuoco » ».

L'onorevole Tantalò, Relatore sul provvedimento, ha facoltà di riferire.

TANTALÒ, *Relatore*. Brevemente. Il titolo di questo disegno di legge è: « Modificazioni dell'imposta di bollo sulle carte da giuoco ». Direi che, più esattamente, si dovrebbe parlare di modificazioni formali alle disposizioni contenute nell'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277. Modificazioni formali, in quanto, come gli onorevoli colleghi si saranno resi conto, si ritiene che, attualmente, in base ai perfezionamenti tecnici con cui si procede alla fabbricazione e quindi al taglio delle carte da giuoco, non sia più possibile attenersi al disposto dell'articolo 8 del citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, il quale dispone che « le sole carte destinate a ricevere l'impressione del bollo saranno presentate sciolte alla bollazione. Tutte le altre carte che compongono il giuoco non potranno essere distaccate tra loro, prima che il fabbricante possieda ed esibisca un numero di carte bollate eguale a quello dei giuochi che possono formare; e non potranno le carte stesse essere riunite in mazzo, senza che in ciascun mazzo sia inclusa la carta munita del bollo ».

In base ai nuovi procedimenti di fabbricazione, invece, oggi il distacco dell'asso non può essere effettuato in due tempi, ma contemporaneamente alle altre carte componenti il mazzo. Con questo disegno di legge si tende, appunto, a rimediare al contrasto evidente tra il disposto di cui al citato regio decreto e il procedimento adottato ormai da tutte le fabbriche, consentendosi il taglio contemporaneo di tutte le carte da giuoco, e precisandosi che devono essere presentate alla bollazione le sole carte destinate a ricevere l'impressione del bollo, con l'obbligo per i fab-

bricanti di separare giornalmente le carte stesse dai mazzi prodotti e tagliati e di custodirle nella fabbrica in locale separato da quello nel quale sono conservate le altre carte.

Sostanzialmente, quindi, come dicevo, si tratta di modifiche estremamente formali, non implicanti alcun aumento dell'imposta, per cui ritengo che la Commissione possa trovarsi unanimemente d'accordo per una sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. C'è soltanto da rilevare che il titolo attuale del disegno di legge effettivamente può far sorgere il dubbio che possa trattarsi di qualche forma di inasprimento della tassa o imposta di bollo sulle carte da giuoco, mentre in realtà non è così.

TANTALÒ, *Relatore*. Direi di modificarlo dicendo: Modificazioni dell'articolo 8, ecc.

PRESIDENTE. Oppure: Sostituzione dell'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277.

Non so, forse potremmo anche specificare di più: ...concernente, ecc.

TERRAGNI. Direi di no.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Allora se siamo d'accordo il titolo del disegno di legge viene così formulato:

« Sostituzione dell'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277 ».

Pongo in votazione la nuova intitolazione del disegno di legge.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo unico:

« L'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, è sostituito con il seguente:

« La tassa deve essere pagata dal fabbricante nei modi e nei termini stabiliti nel regolamento.

Devono essere presentate alla bollazione le sole carte destinate a ricevere l'impressione del bollo.

I fabbricanti hanno l'obbligo di separare giornalmente le carte stesse dai mazzi prodotti e tagliati e di custodirle nella fabbrica in locale separato da quello nel quale sono conservate le altre carte.

In caso di violazione delle norme di cui al presente articolo si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 22 ».

III. LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE. — SEDUTA DEL 28 APRILE 1961

Se non vi sono osservazioni od obiezioni, il disegno di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Sabatini: Vendita a trattativa privata a favore del comune di Saluzzo, di un terreno e di un fabbricato con annesso terreno, siti nel territorio dello stesso comune (2739):

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Sabatini: « Vendita a trattativa privata a favore del comune di Saluzzo di un terreno e di un fabbricato con annesso terreno, siti nel territorio dello stesso comune ».

Avverto che l'onorevole Curti Aurelio, Relatore sul provvedimento, chiede un breve rinvio della discussione.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Fissazione di un nuovo termine per la validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato (2646)).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2646: « Fissazione di un nuovo termine della validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni ».

Poiché l'onorevole Russo Vincenzo, Relatore sul disegno di legge, è assente, si rende necessario un rinvio.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Istituto Bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, a compiere operazione di credito agrario di miglioramento, con le agevolazioni fiscali e con il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2556).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2556: « Autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento, con le agevolazioni fiscali e con il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ».

Sul provvedimento, già approvato dalla competente Commissione permanente del Senato, vi è il parere favorevole della V Commissione (Bilancio).

Poiché l'onorevole Schiratti, Relatore sul disegno di legge, è in congedo, si rende necessario un rinvio.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge e del disegno di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

PIERACCINI ed altri, LIMONI ed altri e BARTOLE ed altri: « Agevolazioni fiscali e tributarie in materia edilizia » (2043-2251-2259):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

BERRY: « Cessione a trattativa privata al comune di Taranto degli immobili deno-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1961

minati " Baraccamenti Ausonia ", " Baraccamenti Orsini ", " Colombaia Militare " » (2503):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e del disegno di legge:

« Sostituzione dell'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277 » (2930);

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Anzilotti, Assennato, Bima, Castellucci, Cengarle, Curti Aurelio, Del Vecchio Guelfi Ada, Giglia, Landi, Matteotti Giancarlo, Napolitano Francesco, Passoni, Patrini, Radi, Raffaelli, Raucci, Restivo, Scarlato, Tantalò, Terragni, Turnaturi, Valsecchi, Zugno, Zurlini.

È in congedo:

Schiratti.

La seduta termina alle 12,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI